Repertorio n. 11608 Raccolta n. 7039

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci il giorno cinque del mese di agosto, in Pineto nel mio studio alla Via Milano n. 2, avanti a me Avvocato Marco Faieta, Notaio in Pineto, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara, è presente il signor:

- **D'ORAZIO Benigno** nato a Lanciano (CH) il 28 novembre 1962 residente in Pineto (TE) alla Via Milano 2, c.f. DRZ BGN 62S28 E435Z, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del ***Consorzio di Gestione Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"*** con sede in Pineto alla via Milano 1, Cod. Fis. 90013490678, **costituito in Italia** in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione di cui al verbale del 19 luglio 2010, che in copia conforme al presente atto si allega, **omessane** la lettura per espressa dispensa ricevutane dal comparente, sotto la lettera **"A"**.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto, con il quale stipula e conviene quanto segue:

Art. 1) Denominazione.

E' costituita la società a responsabilità limitata denominata

#p#

"Cerrano Trade Società a Responsabilità Limitata" con unico socio

in sigla **"Cerrano Trade S.r.l." con unico socio.**

Art. 2) Sede. La società ha sede in Pineto.

Art. 3) Oggetto sociale. La società ha per oggetto quanto indicato all'art. 4 dello statuto qui di seguito riportato.

Art. 4) Capitale sociale. Il capitale sociale è di euro **30.000,00 (diecimila virgola zero zero)** e viene assunto e sottoscritto dal socio costituente per intero.

Detto capitale è stato versato per intero; il socio mi esibisce, pertanto, la ricevuta relativa, rilasciata dalla Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella filiale di Pineto in data odierna da cui risulta tale versamento, ricevuta che, o**messane** la lettura per espressa dispensa ricevuta dal comparente, in copia da me notaio medesimo certificata conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**.

La quota di partecipazione del socio è proporzionale al conferimento effettuato.

Art. 5) Regole sociali. La società sarà disciplinata, oltre che da quanto previsto nel presente atto e dalle norme di legge, da quanto previsto dallo statuto sociale di cui appresso.

Art. 6) Amministrazione. L'amministrazione della società è regolata secondo quanto previsto dalle norme dettate dallo statuto

#p#

sociale.

Primo amministratore unico è nominato per la durata di anni quattro il signor **D'Orazio Benigno**, qui costituito, il quale accetta la carica, dichiarando di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità e ineleggibilità, e deposita la propria firma autografa.

Art. 7) Durata. La durata della società è a tempo indeterminato.

Art. 8) Spese. Le spese del presente atto ammontano ad euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) e sono a carico della società.

* * * *

Ai soli fini dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 111 ter disp. att. c.c., il socio mi dichiara che l'indirizzo della sede sociale è in Via Nazionale Adriatica Km 431 (Torre Cerrano).

* * * *

La società sarà retta, oltre che dalle norme di legge e dal presente contratto, dal seguente

S T A T U T O

TITOLO I - DENOMINAZIONE SEDE ED OGGETTO SOCIALE

Art. 1) Denominazione.

E' costituita la società denominata **"Cerrano Trade Società a Responsabilità Limitata"** in sigla **"Cerrano Trade S.r.l."**.

#p#

Art. 2) Sede.

La società ha sede in Pineto (TE)

L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative.

Art. 3) Domicilio dei soci.

Il domicilio del socio, per quel che concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal registro delle imprese.

Art. 4) Oggetto sociale.

La società ha per oggetto l'esercizio di tutte le attività economico-commerciali, strumentali e connesse all'Area Marina Protetta Torre del Cerrano.

In particolare la Società potrà:

a) predisporre servizi di visite guidate – comprese quelle sottomarine -, servizi di prenotazione e servizi di biglietteria ed accoglienza;

b) predisporre e realizzare attività didattiche fruibili da scuole di ogni ordine e grado su tematiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche e culturali;

c) gestire campi boe per l'attracco e attrezzature costiere;

d) svolgere attività di promozione e valorizzazione turistica, organizzazione Work Shop ed Educational sia volti ad utenti nazionali che internazionali; svolgere, con le opportune

#p#

autorizzazioni, attività di agenzia di viaggi e Tour Operator, come anche attività di informazione e mediazione turistica in genere;

e) svolgere attività nel settore della formazione professionale, nel rispetto di quanto disposto dalle vigenti leggi, qualora l'attività di formazione riguardi figure professionali che svolgano attività complementari al restauro, o altre attività di conservazione del patrimonio culturale;

f) svolgere attività di editoria in generale ed in particolare la pubblicazione, produzione e coedizione di guide, dispense, cataloghi e stampati in generale, la riproduzione su licenza e coproduzione di materiali audiovisivi (nastro-cassette, videocassette, diapositive, films e similari), di materiale software (minidischi, dischi, videodischi, cassette), di materiali didattici in genere; nonché la commercializzazione dei prodotti editoriali propri e di terzi, il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di editoria;

g) esercitare l'attività, sia direttamente che indirettamente, di pubblicità in tutte le sue forme e particolarmente di quella su periodici, illustrati in genere, riviste di categoria, cataloghi di mostra; la realizzazione di attività promozionali e di pubbliche relazioni anche attraverso l'organizzazione di uffici stampa e di piani di comunicazione;

#p#

h) organizzare spettacoli culturali, manifestazioni, convegni, congressi ed iniziative, campagne, anche a scopo pubblicitario e promozionale, comunque inerenti ai settori della gestione e fruizione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali;

i) svolgere l'attività di merchandising ed in particolare la produzione e la commercializzazione di prodotti agroalimentari, abbigliamento, oggettistica, riproduzioni e quant'altro, nel rispetto del Codice dell'ambiente, utilizzando il marchio dell'Area Marina Protetta anche in collaborazione con soggetti privati;

l) attribuire certificazioni di qualità dell'Area Marina Protetta a soggetti pubblici e privati autorizzando gli stessi all'utilizzo del marchio;

m) svolgere attività di gestione delle strutture turistiche, di ristorazione e ricezione, ivi compreso le attività da svolgere in area demaniale;

n) compiere tutte le operazioni commerciali e finanziarie, sia mobiliari che immobiliari necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Essa potrà partecipare a gare di appalto indette da privati, società ed Enti pubblici o privati per lavori inerenti all'oggetto sociale e potrà provvedere all'acquisto, la permuta,la

#p#

ristrutturazione, costruzione e la locazione di terreni e fabbricati rustici, urbani, complessi turistici, alberghieri, industriali, residenziali, commerciali e sportivi, compreso l'esercizio di attività di somministrazione alimenti e bevande. Essa potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, ritenute necessarie ed utili per il raggiungimento dello scopo sociale, assumere e concedere partecipazioni in o ad imprese aventi oggetto analogo e/o connesso al proprio.

La società potrà accedere, nei modi di legge, a tutti i finanziamenti agevolati e non, previsti da Leggi Comunitarie, Nazionali e Regionali.

Alla Società restano preclusi sia l'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività previste dalla legge n.58 del 1998, sia l'esercizio o nei confronti del pubblico o in via prevalente delle attività di cui all'art.106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n.385.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE E QUOTE

Art. 5) Capitale sociale.

Il capitale sociale è di **euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).**

I soci potranno effettuare versamenti fruttiferi o infruttiferi

#p#

a favore della società, nonché versamenti in conto capitale in favore di questa.

Art. 6) Soci

Possono acquisire la qualità di socio gli enti Pubblici, ai sensi del co. 4, lett. A, dell'articolo 113 del D. LGS. N. 267/2000; la partecipazione di soggetti privati può essere autorizzata da soci pubblici previo espletamento delle procedure previste dalle norme in materia.

Art. 7) Finanziamento dei soci.

Fermo il disposto di cui all'articolo 2467 del Codice civile, i soci potranno eseguire in conformità alle vigenti disposizioni fiscali, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta del risparmio fra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite; possono essere altresì trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, previa conforme decisione dei soci da assumere in sede assembleare.

Art. 8) Recesso.

I casi di recesso sono quelli previsti dalla legge.

Art. 9) Esclusione.

#p#

Non sono previste ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

TITOLO III - DECISIONI DEI SOCI

Art. 10) Decisioni dei soci.

Il socio decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente atto. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina e la revoca dell'Organo amministrativo;

c) la nomina nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del revisore;

d) le modificazione del presente atto;

e) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) lo scioglimento della società, la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 11) Diritto di voto.

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro delle Imprese. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 12) Assemblea.

Qualora le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel

#p#

precedente articolo 10 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. L'assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo, anche fuori della sede sociale, purché in Italia. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio. L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque entro i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima. L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il

#p#

giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Art. 13) Svolgimento dell'assemblea.

L'assemblea è presieduta dal soggetto designato dagli intervenuti. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali, che sia consentito:

- al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la

#p#

riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 14) Deleghe.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

Art. 15) Verbale dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale redatto ai sensi dell'art. 2375 c.c., in quanto applicabile.

Art. 16) Quorum costitutivi e deliberativi.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente articolo 10, lettere d), e), ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente atto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze. Nei casi in cui per legge o in virtù del presente atto il diritto di voto è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, terzo comma del Codice Civile.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

#p#

Art. 17) Amministratori.

La società è amministrata: da un amministratore unico che dunque rappresenta l'organo amministrativo della società.

Art. 18) Durata della carica, revoca e cessazione.

Gli amministratori restano in carica sino al periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili. La cessazione dell'amministratore per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo amministrativo è stato ricostituito.

Le ipotesi di revoca sono quelle disciplinate dal Codice Civile.

Art. 19) Poteri dell'Organo amministrativo.

L'Organo amministrativo ha tutti i poteri per gestire l'amministrazione della società e quindi sia per atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Art. 20) Rappresentanza.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del Collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il Collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

#p#

Art. 21) Compensi degli amministratori.

All'amministratore spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio.

All'amministratore può essere assegnata un'indennità mensile commisurata al fatturato prodotto dalla società, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

TITOLO V - BILANCIO E UTILI

Art. 22) Bilancio e utili.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2010 (duemiladieci). Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno devoluti al Consorzio di gestione dell'Area Marina Protetta "Torre del Cerrano".

Art. 23) Scioglimento e liquidazione.

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto per:

a) il decorso del termine, se presente;

#p#

b) il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l’assemblea, all’uopo convocata entro 90 (novanta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

c) l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea;

d) la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto disposto dall’articolo 2482-ter del Codice civile;

e) nell’ipotesi prevista dall’articolo 2473 del Codice civile;

f) deliberazione dell’assemblea;

g) le altre cause previste dalla legge. In tutte le ipotesi di scioglimento, l’Organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi. L’assemblea, se convocata dall’Organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori, determinando:

- il numero dei liquidatori; in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

- a chi spetta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; - gli

#p#

eventuali limiti ai poteri dell'Organo liquidativo.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24) Foro competente.

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente atto è competente il Foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

Art. 25) La società ha durata a tempo indeterminato.

Art. 26) Rinvio.

Per quanto non è espressamente contemplato o previsto nel presente Statuto, si fa esplicito riferimento e rinvio alle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata contenute nel Codice civile e nelle leggi speciali vigenti in materia.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente, che lo dichiara conforme alla volontà espressami, lo approva, e con me lo sottoscrive in fondo ed a margine dei fogli intermedi.

Il presente atto consta di quattro fogli, pagine quindici e quanto della successiva scritte in parte di mio pugno da me Notaio e in parte da persona di mia fiducia con mezzo meccanico, sotto la mia direzione.

Il presente atto viene sottoscritto dalla parte e da me notaio alle ore tredici e quindici minuti.

#p#

Firmato: Benigno D'ORAZIO, Marco Faieta notaio

#p#